



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **ROCCHETTI Sergio** (ID FSI 139162)

Veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Campionato interprovinciale Viterbo-Rieti”: “Rocchetti Sergio, al 5 turno già pubblicato, avvertiva telefonicamente il presidente della ASD Fabrizio Paglia, di riferire all’arbitro che non avrebbe giocato. Alla richiesta del motivo del ritiro, non dichiarato prima dell’abbinamento, rispondeva che voleva avvalersi della patta a forfait. Evidentemente il giocatore ha male interpretato l’art. 6.3 in cui al punto f è specificato che non ci si può avvalere del mezzo punto HPB negli ultimi due turni ciononostante l’arbitro considera il giocatore ritirato ingiustificato in base all’art. 7.5.3”.

L’art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale stabilisce: *“Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata. Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait. Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato”*.

L'assenza ingiustificata di un giocatore rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è dunque comportamento passibile di sanzione disciplinare.

Nella specie, l’assenza ingiustificata è imputabile non tanto a noncuranza, ma ad una superficiale conoscenza del Regolamento Tecnico Federale. Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione minima della **ammonizione** nei confronti di ROCCHETTI Sergio.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Milano, 20.06.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)